

LIQ. GIUD. N° 21/2026

Sent. n. 57/2026 pubbl. il 09/07/2026  
Cron. n. : 1018/2026  
Rep. n. 62/2026 del 09/07/2026

N. R.G. 65/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONT.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 22/06/2026 da:

**DEDOMINICI ANDREA** (C.F.: DDMNDR77S07D205J), nato a Cuneo (CN) l'11 luglio 1977, residente in Cuneo (CN), Fraz. Madonna dell'Olmo, Via Rossana n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Giuliano (C.F. GLNRFL72B59D205X), presso il cui Studio in Cuneo, Corso Carlo Brunet n. 1, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in atti;

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto in proprio dal debitore la cui audizione risulta superflua;

ESAMINATI i documenti a corredo del ricorso;

LETTA la relazione dell'OCC Avv. COMETTO;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Con ricorso, depositato in data 22/06/2026, DEDOMINICI Andrea ha chiesto l'apertura della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C. Avv. Enrico COMETTO, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo "Ass. Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo" il sig. DEDOMINICI Andrea ha richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in



funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata e l'Organismo ha nominato l'Avv. Enrico COMETTO, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il quale ha accettato la nomina;

- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, essendo il debitore residente in Cuneo;

- che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Ritenuto che l'art. 270 comma 1° CCII dispone che il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata *"verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269"* e l'art. 269, comma secondo, prevede che *"al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore"* e che *"La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo"*.

Secondo il più recente orientamento della S.C. *"Ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata su istanza del debitore interessato, ex art. 269, comma 2, CCII (nel testo modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), l'indicazione nella relazione redatta dall'OCC delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, pur non integrando queste elementi sostanziali di meritevolezza soggettiva per l'ammissione alla predetta procedura (requisito non imposto dal codice della crisi), deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale un presupposto di ammissibilità della procedura, la cui verifica è affidata al giudice di merito, ai sensi dell'art. 270 CCII, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi"* (Cass. Cass. Sez. 1, 28 aprile 2026, n. 11603);

inoltre la Corte ha ribadito quanto già affermato con sentenza n. 28576/2025, vale a dire che lo scrutinio rimesso al Giudice circa la completezza e attendibilità della relazione dell'OCC integra *"... un controllo che non ha soltanto natura formale, di verifica della mera esistenza della predetta relazione, a prescindere dal suo contenuto"*, avendo il Giudice invece *"il compito di controllare la corretta predisposizione della relazione sotto il profilo della completezza e attendibilità dei dati in essa indicati, elementi che sono essenziali ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi... e del requisito oggettivo di cui all'art. 268 comma 2 CCII per l'assoggettamento del debitore alla procedura, oltre che per fornire ai creditori informazioni*



*utili sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulle effettive prospettive di riparto dello stesso e quindi di soddisfacimento dei creditori”;*

Rilevato che nella specie la relazione redatta dall'OCC Avv. COMETTO presenta i caratteri e contenuti richiesti dalle citate disposizioni, con particolare riferimento alle “cause dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”;

dalla relazione in atti emerge infatti che la situazione debitoria ascrivibile al ricorrente deriva da una fallimentare operazione imprenditoriale gestita dal signor DEDOMINICI, dapprima, in forma societaria, quale socio unitamente al sig. [REDACTED] (pro quota del 50% cadauno) della società in nome collettivo denominata [REDACTED], costituita per lo svolgimento di una attività di bar ristorante e, segnatamente, con la prospettiva di acquisire la gestione del locale bar/ristorante dello [REDACTED] (CN); di poi, a far data dal settembre 2023, in forma di Impresa individuale;

Dalla relazione dell'OCC risulta in particolare che:

*all'inizio dell'anno 2022, il sig. DEDOMINICI avrebbe deciso di lasciare la attività lavorativa (Guardia Particolare Giurata) in allora dal medesimo svolta alle dipendenze della [REDACTED] [REDACTED] per costituire, unitamente al sig. [REDACTED] (pro quota del 50% cadauno) una società in nome collettivo (denominata [REDACTED]) per lo svolgimento di una attività di bar ristorante e, segnatamente, con la prospettiva di acquisire la gestione del locale bar/ristorante dello [REDACTED] (CN); nel mese di febbraio dell'anno 2022 lo stesso ed il relativo socio sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) stipulavano un contratto di gestione/affitto di ramo di azienda acquisendo di fatto la gestione della attività/servizio bar-ristorante presso lo [REDACTED] (CN); la attività societaria della [REDACTED] di [REDACTED] e Dedominici Andrea si sarebbe quindi svolta in attivo per circa un anno, dopodichè in data 15 marzo 2023 il sig. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) formalizzava il relativo recesso unilaterale dalla società (che sarebbe avvenuto per motivi suoi personali) e, dal momento che il sig. Dedominici Andrea non riusciva a reperire un nuovo socio (e, quindi, a ricostituire la pluralità dei soci) nei successivi sei mesi, nel mese di settembre 2023 la stessa sarebbe stata quindi trasformata in una impresa individuale; i problemi economici del sig. Dedominici Andrea sarebbero iniziati nella stagione estiva dell'anno 2024, allorquando le ripetute ed insolite settimane di pioggia che caratterizzavano in quell'anno la zona di Cuneo (CN) avrebbero determinato uno scarso afflusso degli utenti alla piscina esterna e, conseguentemente, introiti e ricavi per la attività individuale dell'odierno sovraindebitato assai inferiori a quanto dallo stesso preventivato/preventivabile (e così anche alla luce della esperienza vissuta negli anni precedenti); il sig. Dedominici Andrea, memore di quanto accaduto nelle estati degli anni 2022 e 2023, prevedendo un aumento dell'afflusso di bagnanti nei mesi estivi (e, quindi, un aumento dell'impegno lavorativo) aveva altresì provveduto ad assumere personale aggiuntivo stagionale che, attesi i ridetti sopra citati scarsi incassi conseguenti al cattivo tempo, faticava inevitabilmente a retribuire congruamente e regolarmente; con il passare*



delle settimane estive (e perdurando il maltempo o, in ogni caso, una stagione estiva non particolarmente calda) lo stesso si sarebbe pertanto trovato, suo malgrado e a poco a poco, a faticare sempre più per pagare regolarmente i relativi fornitori, i contributi previdenziali I.N.P.S. propri e dei relativi dipendenti, nonché le imposte e gli oneri fiscali che lo riguardavano; al fine di poter fare fronte ai propri debiti, il sig. Dedominici Andrea si sarebbe rivolto allora al ceto bancario per chiedere sia dei piccoli prestiti/mutui (e/o il consolidamento di mutui/prestiti già contratti per l'avvio della attività), sia l'apertura di linee di credito in conto corrente; nelle stagioni autunnale ed invernale dell'anno 2024 la situazione non risultava migliorare e, quindi, nel mese di febbraio 2025, allo scadere del contratto di gestione del locale bar/ristorante dello [REDACTED] (CN), il sig. Dedominici Andrea avrebbe deciso di non procedere al rinnovo e di cessare di fatto la relativa attività imprenditoriale, la quale in effetti, come emerge dalla Visura C.C.I.A.A., veniva dichiarata inattiva dall'odierno soggetto sovraindebitato presso la Camera di Commercio di Cuneo (CN);

dalla documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC, si evince pertanto che la quasi totalità dei debiti del ricorrente risulta essere nei confronti degli istituti di credito per finanziamenti e aperture di linee di credito, nei confronti dell'Erario e gli Istituti previdenziali per omessi tributi e debiti contributivi, nei confronti di fornitori e professionisti, tutti collegati allo svolgimento dell'attività di impresa esercitata prima in forma societaria e poi come ditta individuale;

l'OCC attesta inoltre che non è emerso che il debitore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato in particolare che le passività in capo al sig. DEDOMINICI ammontano complessivamente ad euro 114.907,96, compreso il compenso dell'OCC, stimato in euro 2745,00, a cui devono aggiungersi gli ulteriori costi della procedura;

Rilevato, quanto all'attivo realizzabile, che:

il sig DEDOMINICI attualmente svolge attività di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso la "[REDACTED]", in Cuneo (CN). Via [REDACTED] e percepisce una retribuzione mensile fissa, di circa € 1.800,00/1.900,00, per 13 mensilità;

rilevato inoltre che sulla retribuzione grava una trattenute in forza di un pignoramento presso terzi eseguito dal creditore [REDACTED];

che il sig. Dedominici non risulta essere proprietario di alcun bene immobile né di beni mobili registrati;

che il medesimo è titolare di vari rapporti di c/c bancario e di varie carte di credito, per la maggior parte con saldo negativo, che dovranno essere chiuse, in quanto fonte unicamente di costi e spese, fatta salva quella che il debitore continuerà ad utilizzare per l'accredito della parte di retribuzione di cui potrà liberamente disporre;

Rilevato che, quanto all'attivo da mettere a disposizione della procedura, il sig. DEDOMINICI prospetta di mettere a disposizione dei creditori unicamente il reddito netto mensile derivante dalla tredicesima mensilità, essendo - a suo dire - la retribuzione netta mensile interamente



necessaria per il suo mantenimento personale;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata tutti i beni del debitore, ed anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del debitore sovraindebitato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie il sig. Dedominici Andrea vive solo e sul medesimo non gravano eventuali oneri di mantenimento di minori e/o coniugi; vive in una abitazione messagli a disposizione dalla di lui madre e condotta in comodato di uso gratuito e, pertanto, sullo stesso non gravano eventuali canoni di locazione; sul medesimo risultano gravare ogni mese oneri per le utenze di energia elettrica e gas naturale pari a circa complessivi € 70,00 mensili, oneri a titolo di TARI per € 185,00 annuali, e così per € 16,00 circa medi mensili, oneri a titolo di spese condominiali di gestione dell'immobile condotto in comodato d'uso gratuito per € 2.000,00 circa annuali, e così per € 170,00 circa medi mensili, e così per circa € 260,00 medi mensili a titolo di oneri per la gestione della abitazione;

considerato inoltre che gli ulteriori costi ragionevolmente necessari al sig. Dedominici per il relativo sostentamento, per recarsi al lavoro in auto, e per i relativi bisogni quotidiani, ammontano a circa 800,00 euro mensili, per come stimati dall'OCC nella corretta ottica esdebitatoria che sottende alla scelta liquidatoria operata dal debitore;

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in euro 1100,00 netti mensili, somma che appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti del debitore, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione, così come la tredicesima per intero;

rilevato quindi che a fronte del passivo stimato, l'attivo preventivato che il debitore metterà a disposizione della liquidazione appare tale da poter soddisfare almeno in parte i creditori;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;



Sent. n. 57/2026 pubbl. il 09/07/2026

Cron. n. : 1018/2026

Rep. n. 62/2026 del 09/07/2026

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 66 e 270 del Codice della Crisi

**dichiara l'apertura della procedura LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**nei confronti di:**

**DEDOMINICI ANDREA (C.F.: DDMNDR77S07D205J), nato a Cuneo (CN) l'11 luglio 1977, residente in Cuneo (CN), Fraz. Madonna dell'Olmo, Via Rossana n. 3;**

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., l'avv Enrico COMETTO, con studio in Cuneo, P.zza Galimberti n. 9;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo indicando la relativa massa, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito:

FISSA



Sent. n. 57/2026 pubbl. il 09/07/2026

Cron. n. : 1018/2026

Rep. n. 62/2026 del 09/07/2026

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 1100.00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tali importi sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalle debtrici;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alle ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 2 luglio 2026

Il Giudice est.  
Dott. Paola Elefante

Il Presidente  
Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 02 LUG 2026  
AVV. GIULIANO RAFFAELLA  
AVV. COMETTO ENRICO  
TM SEDE

IL CANCELLIERE  




